

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
BASILICATA
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art. 3, legge regionale 14/09/2015, n. 37)

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 178**

L'anno duemiladiciotto, addì 28 del mese di GIUGNO nella sede dell' A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: Masterplan - presa d'atto rinnovo I Accordo Attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti.

su proposta della:

Struttura: Centrale

Settore: Amministrativo

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

- ☒ L'atto non comporta impegno di spesa
- ☐ Assunta prenotazione di spesa n. sul cap..... - Eserc. - per €
- ☐ Assunto impegno di spesa n. sul cap. - Eserc. - per €.
- ☐ “ “ “ n. sul cap. - Eserc. - per €
- ☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per €

L'U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

.....

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14.09.2015 avente ad oggetto “Riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;

Considerato che l’Agenzia è in gestione provvisoria di bilancio 2018 giusta DDG n. 97 del 27.04.2018;

Visto e Richiamato l’art.43 del D.Lgs.n.118/2011 smi e l’Allegato 4/2 punto 8 nella parte relativa alla gestione provvisoria di bilancio ed in particolare il punto 8.4 il quale, tra l’altro, prevede che “La gestione provvisoria è limitata all’ assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, ..., di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”;

Viste e richiamate

- la DDG n.199 del 15.06.2017 concernente “*DGR 1101/2016 e 10/2017 - Masterplan. Disposizioni*”;
- la DDG n.221 del 19.07.2017 concernente “*Presa d'atto della DD SUA-RB n. 20AC.2017/D.00063 del 29.05.2017 e dell'Accordo quadro sottoscritto da SUA-RB concernente "Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Arpa Basilicata (SIMOG 6494981- CIG 6777638BCD)" - adempimenti conseguenti*”;
- la DDG n.219 del 18.07.2017 concernente “*DDG n. 185/2017 - integrazione - approvazione schede obiettivi delle azioni di rilevanza strategica*” come integrata con la DDG n.360/2017 “*DDG n. 219/2017 - Aggiornamento*”;
- la DDG n.307 del 2.10.2017 concernente “*Masterplan - presa d'atto verbale con schema di accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti*”;
- la DDG n. 317 del 6.10.2017 concernente “*Masterplan - presa d'atto schema 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti. CIG: 7229686D9C*”;
- il 1° Accordo Attuativo sottoscritto in data 6/10/2017, acquisito al rep. N. 577 del 9/10/2017 con cui venivano richiesti un totale di n. 42 lavoratori;

Richiamate, altresì:

- la DDG n.1 del 2.01.2018 concernente “*Masterplan – 1° accordo attuativo per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti – presa d'atto prima serie di nr. 12 contratti di somministrazione e presa di servizio*”;
- la DDG n. 9 dell’11.01.2018 concernente “*Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto seconda serie di nr. 15 contratti di somministrazione e presa di servizio*”;

- la DDG n.11 dell'11.01.2018 concernente *“Personale interinale - Provvedimenti”*;
- della DDG n.14 del 15.01.2018 concernente *“Masterplan - 1° Accordo Attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto terza serie di nr. 2 contratti di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 28 del 29.01.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto quarta serie nr. 10 contratti di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 31 del 31.01.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto quarta serie nr. 1 contratti di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 67 del 19.03.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto quinta serie nr. 2 contratti di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 76 del 27.03.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti - presa d'atto sesta serie nr. 1 contratto di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 84 del 30.03.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti – settima serie contratti di somministrazione - presa d'atto nr. 2 contratti di somministrazione e presa di servizio”*;
- la DDG n. 135 del 5.06.2018 concernente *“Masterplan - 1° accordo attuativo per l'erogazione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e adempimenti conseguenti – ottava serie contratti di somministrazione - presa d'atto nr. 1 contratto di somministrazione e presa di servizio”*.

Preso atto che:

- 1) i contratti di somministrazione relativi ai lavoratori in somministrazione attualmente in servizio, ciascuno della durata di 6 mesi, sono stati sottoscritti in diverse date, contestualmente alla effettiva messa a disposizione del personale, da parte della società Manpower;
- 2) la prima scadenza dei contratti è prevista per il 2 luglio 2018;
- 3) per procedere con l'eventuale proroga o rinnovo dei contratti, il Gruppo di Coordinamento del Masterplan ha richiesto ai singoli Responsabili di Progetto di esprimere il proprio giudizio (favorevole o sfavorevole) sul personale in somministrazione assegnato unitamente alla dichiarazione ex art. 43 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., essendo l'Agenzia in gestione provvisoria di Bilancio;
- 4) il RUP, in corrispondenza delle singole scadenze, e conseguentemente alle risposte degli RdP di conferma o di sostituzione del personale somministrato, provvederà agli adempimenti conseguenti;

Considerato che

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Sanità Pubblica e Funzioni Locali;

- l'Accordo Quadro di cui alla DDG n. 221/2017, all'art. 10 comma 6 prevede che: *“In caso di rinnovo dei Contratti del Comparto Sanità, rispetto alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura”*;
- il capitolato speciale di gara, in relazione agli accordi attuativi, precisa all'art. 10 comma 6 punto 5 che *“potrà determinare, fermo restando il Moltiplicatore offerto in sede di Accordo Quadro, un costo del lavoro diverso rispetto a quanto previsto nell'offerta di cui all'accordo quadro, per giustificate e comprovate ragioni (ad. Es. rinnovo del CCNL, ecc..)”*;

Ritenuto, pertanto, viste le verifiche effettuate dal consulente del personale i cui esiti sono stati comunicati con email del 29/06/2016, di dover conseguentemente aggiornare le tabelle di cui alla pag. 4 dell'Accordo Attuativo, sottoscritto in data 6/10/2017, acquisito al rep. N. 577 del 9/10/2017;

Vista la comunicazione prot. n. 0010798 del 26 giugno 2018 con cui la Manpower ha richiesto anche l'aumento del corrispettivo di propria spettanza, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo CCNL comparto Sanità;

Ritenuto, di dover subordinare l'accoglimento, limitatamente all'aumento del corrispettivo per l'utile di Agenzia, ad apposito parere da richiedere alla SUA-RB, sottoscrittrice dell'Accordo Quadro;

Ritenuto, altresì, nelle more dell'acquisizione del parere SUA-RB, di dover disporre il rinnovo del I Accordo Attuativo, per ulteriori 6 mesi, secondo lo schema allegato al fine di non interrompere i contratti in essere;

Ritenuto di demandare al RUP, con il supporto del sig. Macellaro, del rag. Scavone e del rag. Dapoto, tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;

DELIBERA

- di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di disporre il rinnovo del I Accordo Attuativo sottoscritto in data 6/10/2017, acquisito al rep. N. 577 del 9/10/2017 per ulteriori 6 mesi, per l'importo presuntivo di € 904.941,16 oltre IVA per un totale di € 921.483,53 IVA inclusa, rinviando al parere della SUA-RB il riconoscimento dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo come richiesto dalla Manpower con nota prot. n. 0010798 del 26 giugno 2018, conservata agli atti del RUP;

- di richiedere parere alla SUA-RB, per il tramite del direttore Amministrativo, sul diritto per la Manpower, ad ottenere l'aumento del corrispettivo per l'utile di Agenzia in conseguenza degli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL comparto Sanità;
- di prendere atto dello schema di Rinnovo I Accordo attuativo tra ARPAB e la ditta Manpower, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'importo presuntivo di € 904.941,16 oltre IVA per un totale di € 921.483,53 IVA inclusa;
- di dare atto che la spesa di € 921.483,53 IVA inclusa grava sull'impegno n.760 cap.U39502 Es.2017 assunto con DDG n.221/2017;
- di demandare al RUP, con il supporto del predetto personale agenziale, tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti l'adozione del presente provvedimento ed al dr. Dresda la registrazione al repertorio agenziale;
- di demandare al RUP, in corrispondenza delle singole scadenze dei contratti di somministrazione, e conseguentemente alle risposte degli RdP di conferma o di sostituzione del personale somministrato, gli adempimenti conseguenti;
- di delegare per la sottoscrizione del rinnovo del I accordo Attuativo e dei successivi contratti di somministrazione, di imminente scadenza, il Direttore Amministrativo dott. Raffaele Giordano;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Manpower, alla dr.ssa Colucci, al sig. Macellaro, al rag. Scavone, al rag. Dapoto, al dr. Dresda, all'ing. Auletta responsabile dell'Accordo Quadro ed al Responsabile della Trasparenza Dr.ssa Cammarota, per quanto di rispettiva competenza;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è reso immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia.

Il RUP Accordo Attuativo

Dr.ssa Rosaria COLUCCI

Rosaria Colucci

Il Coordinatore Masterplan

Ing. Maria Angelica AULETTA

M. Auletta

Il Direttore Amministrativo

Dott. Raffaele GIORDANO

Raffaele Giordano

Il Direttore Tecnico-Scientifico

Dott.ssa Laura GORI

Laura Gori

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Edmondo IANNICELLI

Edmondo Iannicelli

RINNOVO I ACCORDO ATTUATIVO
dell'Accordo Quadro Rep. 200 del 05/07/2017 - CIG _____

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, di seguito denominata Utilizzatore con sede legale in Potenza, alla Via della Fisica, 18/c, c.f. e p.IVA. 01318260765, in persona del legale rappresentante p.t.

E

Manpower S.r.l., di seguito denominata Fornitore, con sede legale in Milano, via Rossini n. 6/8, c.f. e p.IVA. 11947650153, in persona del Responsabile del Servizio sig. Umberto Pastorino, nato a Potenza il 08/07/1977 e residente a Tito (PZ) Via Gronchi, 68, CF PSTMRT77L08G942B.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" n. 20AC.2016/D00055 del 11/08/2016, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ha indetto una gara d'appalto mediante procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per l'affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'ARPA Basilicata – SIMOG: Gara n. 6494981–CIG: 6777638BCD;
- con Determina Dirigenziale n. 20AC.2017/D.00063 dell'Ufficio "Appalti di Servizi e Forniture" del 29/05/2017, tale procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva a Manpower S.r.l.
- in data 4 luglio 2017 la SUA-RB e Manpower s.r.l. hanno stipulato l'Accordo Quadro, che definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in fabbisogno all'ARPA Basilicata, trasmesso all'Agenzia con nota acquisita al prot. 8112 del 07/07/2017;
- la somministrazione del personale sarà regolata da specifici contratti derivanti dall'Accordo Quadro denominati Accordi Attuativi, ai sensi dell'art. 2 lettera d) dell'AQ.
- In data 9 agosto 2017 vi è stato un primo incontro tra ARPAB e Manpower srl del che si è sottoscritto verbale recepito con DDG n. 256/2017, nel quale si è tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con Delibera n. 746/2017;
- Con DDG n. 269 de 30/08/2017 si è preso atto degli indirizzi applicati vincolanti dell'Accordo Quadro inviati dalla SUA-RB con nota prot. n. 134611 del 29/08/2017 pervenuta in Agenzia al prot. 10196 del 30.08.2017;.

si conviene e stipula quanto segue

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1 – OGGETTO

1. In forza del presente contratto il Fornitore si obbliga a somministrare il personale indicato nella Tabella 1 seguente.

Tabella 1 – Personale richiesto in somministrazione con il presente Accordo Attuativo

FIGURA PROFESSIONALE	CATEGORIA	N. previste	N. Unità Personale	REQUISITI MINIMI e TITOLI	Scheda Masterplan di Riferimento
biologi	D	5	5	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S01 - Lab. Microbiologico PZ 1 P1-S02 - Lab. Microbiologico MT 1 P1-S03 - Area Ecotossicologia Metaponto 2 P2
ingegnere chimico/ambiente e territorio/idraulico	D	10	10	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S01 - IEA PZ 1 P1-S01 - SIT 2 P1-S02 - ARIA PZ-MT 1 P1-P09 - Presidio COVA 2 P4-A 1 P5 1 P7 1 Struttura Supporto Masterplan
laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche	D	1	1	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S01 - Laboratorio Strumentale PZ
chimici	D	18	2	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S02 - ARIA PZ e MT 1 P1-P09 - Presidio COVA
geologi	D	5	5	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S01 - SIT 3 P1-S01 - Suolo e rifiuti PZ 1 P5
amministrativo laurea discipline giuridiche	D	4	4	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220 (almeno 1 esperto in rendicontazione fondi europei)	1 P1-S01 - Laboratorio Strumentale PZ 3 Struttura Supporto Masterplan
laureati discipline naturalistiche (scienze forestali e ambientali/scienze naturali)	D	2	4	Requisiti come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220.	1 P1-S01 - SIT 1 P1-S01 - Suolo e rifiuti PZ 1 P1-S02 - Altro Matera 1 P6
fisici	D	1	1	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria D ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P7
periti chimici o equipollenti assistenti tecnici di laboratorio	C	25	10	Requisiti e titoli come per legge per l'accesso alla categoria C ex DPR 27/03/2001 n. 220	1 P1-S02 - LABORATORIO STRUMENTALE MT 1 P1-S02 - LABORATORIO Microbiologico MT 3 P1-S02 - ARIA PZ-MT 1 P1-S02 - Altro MT 1 P1-S03 - Area Chimica Metaponto 1 P2 1 P5 1 P7

2. Il personale somministrato verrà fornito con un impegno contrattuale di 30h settimanali pro-capite in attività ordinaria, con orario di norma 8-14, soggetto a variazioni e recuperi secondo le esigenze di servizio del Dirigente dell'Ufficio che saranno comunicate entro il venerdì della settimana precedente. L'eventuale recupero sarà gestito nel corso della medesima settimana. In nessun caso l'orario di lavoro potrà superare 12h e 50 minuti/giorno.

Articolo 2– PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Relativamente alla procedura di selezione dei lavoratorix in conformità agli indirizzi formulati con DGR n. 746 del 19/07/2017, il processo di reclutamento avverrà secondo l'iter di seguito dettagliato, così come riportato nel citato verbale del 09/08/2017:

- A. **AVVISO DI RICERCA** - Manpower pubblicherà sul proprio sito www.manpower.it l'avviso di selezione per dieci giorni consecutivi, utilizzando il logo ARPAB per garantire la trasparenza relativamente all'effettivo Utilizzatore delle risorse; l'estratto di tale avviso sarà pubblicato contestualmente sul sito dell' ARPAB, previa comunicazione da parte di Manpower, con link di rinvio al sito della MANPOWER, per garantire un'ampia pubblicità.

- B. **SOMMINISTRAZIONE DI TEST** - Raccolte le candidature pervenute nel periodo di tempo prescritto, Manpower predisporrà e somministrerà dei test a risposta multipla in relazione alle figure professionali richieste nel presente Accordo Attuativo.
- C. **VALUTAZIONE** – Manpower verificherà il possesso dei requisiti di accesso e dei titoli richiesti tramite griglie di valutazione oggettive eventualmente utilizzabili anche con modalità automatizzata, in linea con il proprio progetto tecnico e la DGR 746/2016.
- D. **COMUNICAZIONE ESITI SELEZIONE** – I nominativi delle risorse che hanno superato le selezioni verranno comunicati ad ARPA Basilicata che verificherà la rispondenza dei titoli professionali richiesti.
- E. **SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE** - Le Parti procederanno all'assunzione delle risorse sottoscrivendo i relativi contratti di somministrazione di lavoro (uno per ogni risorsa). Come indicato nel progetto tecnico, Manpower dopo aver selezionato il personale, si impegna ad assumerlo ed inviarlo entro 3 giorni dalla richiesta di ARPA Basilicata.
- F. **PERIODO DI PROVA DEL PERSONALE SOMMINISTRATO** - Al momento dell'inserimento, il personale sarà oggetto di un periodo di orientamento/addestramento, equiparabile al periodo di prova retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 28 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione. La valutazione positiva consentirà all'operatore di proseguire nell'attività; viceversa il Fornitore si impegna a sostituire il lavoratore cessato con altro di pari qualifica professionale nei tempi definiti dall'ARPAB e comunque non oltre 7 giorni dalla prima richiesta; in caso di ritardo sarà applicata al Fornitore la penale di cui all'art 14 "Penali" del presente accordo attuativo

Articolo 3– DURATA

1. Il presente accordo attuativo avrà la durata di mesi sei a far data dalla sottoscrizione dei singoli contratti di somministrazione, oltre 30 gg. (solo per l'ipotesi in cui sia richiesta la sostituzione del personale in somministrazione dai RdP del Masterplan e la ditta non disponga già di sostituti) per:
 - procedura di selezione di cui all'art. 2 (max 20 gg)
 - formazione e altre attività di cui all'art. 5 ed effettiva messa a disposizione del personale(max 10 gg)
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente accordo.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente accordo attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara il Fornitore è soggetto al previsto periodo di prova e si applica interamente quanto previsto in detto articolo.

Articolo 4–IMPORTO ACCORDO ATTUATIVO

1. Nella Tabella 2 seguente è dettagliato il corrispettivo presuntivamente stimato erogabile alla Manpower con il presente Accordo Attuativo, ai sensi del comma 1 dell'art 10 dell'Accordo Quadro. Si precisa che si rinvia la verifica dell'incidenza degli incrementi contrattuali sul costo del personale all'ufficio competente, nonché al parere della SUA-RB il riconoscimento dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo come richiesto dalla Manpower con nota prot. n. 0010798 del 26 giugno 2018, conservata agli atti del RUP;

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	TARIFFA INAIL %	TARIFFA ORARIA LORDA FISSA	MOLTIPLICATORE	CORRISPETTIVO ORARIO IVA 22% ESCLUSA	Incremento contrattuale	CORRISPETTIVO ORARIO con incremento contrattuale IVA 22%	NR. UNITA'	NR. ORE RICHIESTE (30h/sett.*26sett *n.personale)	CORRISPETTIVO TOTALE	Imponibile su valore del moltiplicatore	IVA
biologo	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	5	3900	€ 90.382,77	€ 8.599,77	€ 1.891,95
Ingegnere chimico/ambiente e territorio/idraulico	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	10	7800	€ 180.765,55	€ 17.199,55	€ 3.783,90
laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	1	780	€ 18.076,55	€ 1.719,95	€ 378,39
chimici	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	2	1560	€ 36.153,11	€ 3.439,91	€ 756,78
geologi	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	5	3900	€ 90.382,77	€ 8.599,77	€ 1.891,95
amministrativo laurea discipline giuridiche	D	5	€ 20,10	1,109	€ 22,29	€ 0,74	€ 23,03	4	3120	€ 71.856,41	€ 6.835,61	€ 1.503,83
laureati discipline naturalistiche (scienze forestali e ambientali/scienze naturali)	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	4	3120	€ 72.306,22	€ 6.879,82	€ 1.513,56
fisici	D	14	€ 20,23	1,109	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	1	780	€ 18.076,55	€ 1.719,95	€ 378,39
periti chimici o equipollenti assistenti tecnici di laboratorio	C	14	€ 18,63	1,109	€ 20,66	€ 0,68	€ 21,34	10	7800	€ 166.457,23	€ 15.839,23	€ 3.484,63
TOTALE								42	32760	€ 744.457,16	€ 70.833,56	€ 15.583,38
* ci si riserva di verificare tutte le voci incrementate nei costi del personale a seguito del rinnovo contrattuale del CCNL comparto Sanità 2016/2018										VOCE A		IVA per VOCE A

Tabella 2 – Corrispettivi presuntivamente stimati erogabili con il presente Accordo Attuativo.

2. L'ARPAB corrisponderà al Fornitore il corrispettivo totale sulla base delle ore effettivamente prestate dal personale previsto nel presente Accordo Attuativo.

3. Per quanto riguarda le Festività, come previsto dall'art. 10, comma 5, dell'Accordo Quadro stipulato, il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato da Manpower alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

4. L'importo dell'Accordo Attuativo si compone pertanto anche delle voci riportate nella Tabella 3

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	PRODUTTIVITA' MENSILE MAX EROGABILE (dato presuntivo a persona)	N. MESI ACCORDO ATTUATIVO	PRODUTTIVITA' TOTALE MAX EROGABILE PER LA DURATA DELL'ACCORDO ATTUATIVO (dato presuntivo a persona)	TRASFERITA (22,26 rimborso pasto trasferita n.2 trasferite x 26 sett.) (dato presuntivo a persona)	Festività infrasettimanali ricadenti nel periodo contrattuale n. giorni (dato presuntivo a persona)	Tariffa oraria Festività IVA 22% esclusa	Corrispettivo orario Festività IVA 22% esclusa	Incremento contrattuale	CORRISPETTIVO ORARIO con incremento contrattuale IVA 22% ESCLUSA	Rimborso per festività Giorni*6 ore/die*corrispettivo orario (dato presuntivo a persona)	N. MESI ACCORDO ATTUATIVO	ELEMENTO PEREQUATIVO LAVORATORE mensile	TARIFFA ELEMENTO PEREQUATIVO mensile comprensivo di oneri previdenziali e fiscali *	NR. UNITA'	TOTALE COSTI DEL PERSONALE (dato presuntivo)	IMPONIBILE SU FESTIVITA'	IVA
biologi	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	5	€ 19.324,87	€ 529,22	€ 116,43
Ingegnere chimico/ambiente e territorio/idraulico	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	10	€ 38.649,75	€ 1.058,43	€ 232,86
laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	1	€ 3.864,97	€ 105,84	€ 23,29
chimici	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	2	€ 7.729,95	€ 211,69	€ 46,57
geologi	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	5	€ 19.324,87	€ 529,22	€ 116,43
amministrativo laurea discipline giuridiche	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,10	€ 22,29	€ 0,74	€ 23,03	€ 1.105,48	6	€ 19,00	€ 25,61	4	€ 15.428,07	€ 420,65	€ 92,54
laureati discipline naturalistiche (scienze forestali e ambientali/scienze naturali)	D	€ 238,45	6	€ 1.430,70	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	4	€ 15.421,26	€ 423,37	€ 93,14
fisici	D	€ 240,06	6	€ 1.440,36	€ 1.157,52	8	€ 20,23	€ 22,44	€ 0,74	€ 23,18	€ 1.112,40	6	€ 19,00	€ 25,78	1	€ 3.864,97	€ 105,84	€ 23,29
periti chimici o equipollenti / assistenti tecnici di laboratorio	C	€ 221,09	6	€ 1.326,54	€ 1.157,52	8	€ 18,63	€ 20,66	€ 0,68	€ 21,34	€ 1.024,35	6	€ 22,00	€ 29,85	10	€ 36.875,28	€ 974,72	€ 214,44
TOTALE				12839,76	10417,68											€ 160.484,00	€ 4.958,99	€ 958,98
* ci si riserva di verificare tutte le voci incrementate nei costi del personale a seguito del rinnovo contrattuale del CCNL comparto Sanità 2016/2018																VOCE B		IVA PER VOCE B

Tabella 3 – Voci di costo del personale oltre la tariffa oraria lorda fissa presuntivamente stimate

5. L'IMPORTO TOTALE massimo presuntivo del presente ACCORDO ATTUATIVO è dato dalla somma delle voci A e B ed è pari a € 904.941,16 IVA esclusa, per il quale viene assunto il seguente CIG _____ ed è pari a € 921.483,53 IVA inclusa.

Articolo 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà trasmettere, entro 3 giorni dalla richiesta di fornitura, di cui all'art. 2 comma 1 lettera E, da parte dell'ARPAB, l'elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula del personale richiesto con il presente Accordo Attuativo.

2. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta dell'ARPAB, copia delle buste paga del personale somministrato, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

3. Inoltre, il Fornitore dovrà, per ciascun lavoratore utilizzato, trasmettere la seguente documentazione:

- a) Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dai competenti enti;
- b) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun altro rapporto di lavoro dipendente;
- c) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato al precedente punto;
- d) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, di avere assolto l'obbligo della formazione generale, come previsto dalla normativa specifica in materia.

4. Preso atto che sono posti in capo all'ARPAB, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tutti gli oneri e le responsabilità circa le azioni atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori somministrati, si stabilisce che Manpower dovrà garantire che i lavoratori somministrati siano in possesso di idoneità sanitaria ed abbiano ricevuto, come da Capitolato Speciale ed Offerta economica, la seguente formazione preassuntiva sulla base dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Attuativo:

- a) Corso di formazione generale;
- b) Corso di formazione specifica.

5. Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, il personale somministrato, approvato dall'ARPAB, verrà sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva, per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 comma 2 lett. e-bis D.Lgs. 81/2008), presso il medico competente ARPAB ed applicando gli stessi protocolli. Gli oneri derivanti sono a carico della Manpower.

6. Le visite di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, successive alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono a carico di ARPAB.

7. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

8. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'A.Q., nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'ARPAB.

9. Oltre a quanto altro previsto dall'art. 7 dell'Accordo quadro, che qui sin intende richiamato, su richiesta scritta dell'ARPAB, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati, l'ARPAB comunicherà al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà, oltre all'applicazione delle penali, ad una detrazione del 20% sul valore delle

single fatture ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno

10. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione

11. Si intende qui richiamato integralmente quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro.

Articolo 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ARPAB

1. Sono a carico dell'ARPAB la fornitura di mezzi di protezione individuale (divise, calzature, dei DPI,) dei buoni pasto/pasti e del "badge" per la rilevazione delle presenze. Sono altresì a carico dell'ARPAB tutto il materiale occorrente al personale impiegato per l'espletamento delle proprie prestazioni (PC, materiale di laboratorio, materiale sanitario, cancelleria).

2. ARPAB provvederà ad informare-formare ogni singolo lavoratore relativamente agli eventuali rischi specifici aggiuntivi della mansione assegnata nonché sulle misure e protocolli di sicurezza in vigore.

3. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'ARPAB, come da art.10 comma 3 dell'Accordo Quadro e rimborsata da ARPAB ai sensi della DDG n. 269 del 30/08/2017.

4. L'ARPAB risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni (cfr. nota SUA prot. n. 143730/20AC del 15.9.2017).

Articolo 7- OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DI LAVORATORI

1. Per quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, questi sono ripartiti tra Manpower e ARPAB così come specificato nei successivi commi, secondo le indicazioni della SUA-RB con nota prot. n.143730/20AC del 15.9.2017.

2. In particolare, Manpower osserva nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dalla normativa vigente e dettagliatamente indicati all'art. 5 comma 4.

3. ARPAB osserva nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

4. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs.81/2008, poiché non vi sono rischi da interferenza, così come previsto all'art.3 comma V lettera i del Capitolato Speciale di gara predisposto dalla SUARB.

Articolo 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'A.R.P.A.B. in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura e sarà subordinato:

- alla regolarità contributiva del Fornitore (qualora il Fornitore risultasse debitore, il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso, è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica ex art. 48 bis del DPR 602/1973 .

3. Il fornitore si obbliga a presentare le fatture elettroniche mensilmente, dopo ricezione da parte dell'ARPAB dei riepiloghi delle ore effettivamente effettuate da ogni operatore.

4. Le fatture in formato elettronico emesse per ogni singolo accordo attuativo, dovranno essere spedite a mezzo SDI e contenere:

- Accordo Attuativo n. rep. _____
- intestazione: "A.R.P.A.B. – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata - Via della Fisica 18 C/D – 85100 POTENZA – Codice Fiscale e Partita IVA 01318260765",
- Codici CUP 1 - H31H16000030008 e CUP 2 - H41H16000090008;
- Codice CIG
- Indicazione dei nominativi e delle ore effettivamente lavorate da ogni singolo operatore ;
- Tariffa oraria lorda fissa (si cfr. Tabella 2 inserita nell'art. 4);
- Eventuale retribuzione accessoria e costo unitaria della stessa ;
- IVA assoggettata allo Split Payment (Scissione dei pagamenti);
- Importo totale della fattura, distinto per corrispettivi e altri costi del personale, come previsto all'articolo 4.

5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente (dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010) n. 000500093073, intestato al Fornitore, presso l'agenzia di Unicredit Banca di Piazza Diaz n. 1, 20123 Milano e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc IT81Y0200809432000500093073.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nel presente accordo attuativo.

10. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'accordo attuativo di fornitura si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte di ARPAB da comunicarsi con lettera raccomandata o a mezzo pec inviata al Fornitore ed alla SUA-RB che, con proprio atto, risolverà l'Accordo Quadro.

11. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'ARPAB, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'ARPAB riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

Articolo 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta dell'Accordo Quadro e dell'accordo attuativo di fornitura.

2. Il conto corrente di cui al comma 5 dell'art. 8 "Fatturazione e pagamenti" è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

4. Qualora le transazioni relative all'accordo attuativo inerenti l'Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, l'Accordo Quadro e il presente accordo attuativo sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 10– PENALI

1. L'ARPAB ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, nel corso di efficacia dell'Accordo Quadro nonché dell'esecuzione dei singoli accordi attuativi, al fine di verificare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

2. L'ARPAB si riserva, altresì, di controllare la validità e l'esatto adempimento delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

3. Ove si verificano inadempimenti e/o ritardi da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo Quadro, nella documentazione di gara e nei singoli accordi attuativi, non imputabili all'ARPAB, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, gli stessi saranno regolarmente contestati per iscritto dall'ARPAB; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'ARPAB ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.

5. Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, l'ARPAB potrà applicare le seguenti penalità:

- a. in caso di ritardo nei tempi di somministrazione del personale (di cui agli artt. art. 3 punto v. sub e) ed art. 10 del Capitolato Speciale), una penale di importo pari a € 300,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- b. negli altri casi di ritardi nei tempi di somministrazione del personale e/o di assenza senza giustificato motivo previsti dall'art. 5 lettera F e dall'art. 10 del Capitolato Speciale, una penale di importo pari a € 300,00 per ogni giorno di mancato servizio.

6. L'ARPAB si riserva, inoltre, di applicare penali di un importo compreso tra i 300,00 e i 500,00 euro per ogni fatto, in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali.

7. In ogni caso le penali non potranno superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

8. Qualora il Fornitore, nell'arco di un anno, per tre volte anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti ovvero si accertassero dichiarazioni mendaci l'ARPAB potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto d'appalto, incamerando l'intera cauzione versata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale circostanza sarà comunque obbligo del Fornitore garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Articolo 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nel presente Accordo Attuativo, la Società ha costituito la prescritta garanzia definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. F52.071.0000005197 del 05.10.2017 rilasciata da Vittoria Assicurazioni per

l'importo di €44.475,45 ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016, vincolata per tutta la durata dell'accordo attuativo sottoscritto.

2. Tale compimento garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Agenzia Regionale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. In ogni caso il somministratore dovrà reintegrare in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA Basilicata.

3. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 – RISERVATEZZA

1. Ai fini della riservatezza, si rinvia a quanto già espressamente stabilito nell'Accordo Quadro; ARPA Basilicata allega al presente Accordo Attuativo una dichiarazione di impegno a mantenere riservate le informazioni di cui il lavoratore entrerà in possesso durante lo svolgimento della propria prestazione professionale, chiedendo a Manpower di farla sottoscrivere a ciascun lavoratore e di consegnarla ad ARPAB prima della presa in servizio.

Articolo 13 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSI DAL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di sospensione, risoluzione e/o di recesso dell'Accordo Quadro da parte della SUA-RB si rimanda a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Gara.

2. L'ARPA BASILICATA si riserva, in ogni caso, di procedere alla sospensione, risoluzione, o recesso del presente Accordo Attuativo e/o dei singoli contratti nei casi e con le modalità di cui agli artt. 107,108,109 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 14–CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto al somministratore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il contratto e le obbligazioni da esso derivanti.

2. In caso di inosservanza l'ARPAB dichiarerà risolto l'Accordo Attuativo di fornitura, fermo restando il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 15– RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore individua nel sig. Umberto Pastorino il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'ARPAB e della SUA-RB. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: tel 3287875744, fax 02230035706, e-mail: umberto.pastorino@manpower.it

2. L'ARPAB individua nella dott.ssa Rosaria Colucci il Responsabile del Procedimento.

I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: tel 0971-656252 email rosaria.colucci@arpab.it.

Il Responsabile del Procedimento sarà supportato per le attività amministrative connesse al presente Accordo, dal rag. Rocco Elio Scavone, dal rag. Gerardo Dapoto e dal sig. Anselmo Macellaro.

Articolo 16 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza e liceità, nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo Attuativo, nessuna esclusa, sono a completo carico del somministratore, ai sensi dell'art. 11 primo capoverso, lett. b).

Articolo 18 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLA CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. L'ARPAB, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del somministratore degli obblighi assunti.

2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo del servizio dovessero risultare difformità rispetto a quanto previsto, le stesse dovranno essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque in capo all'ARPAB la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici. Il somministratore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dall'ARPAB.

Articolo 19 – FALLIMENTO DEL SOMMINISTRATORE O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del somministratore o per tutte le altre ipotesi previste dall'art.110 del D.LGs.n.50/2016 si procederà ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 20– NORME FINALI

1. Il presente Accordo Attuativo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Attuativo di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili, nonché all'Accordo Quadro, al Capitolato d'Oneri, al Capitolato Speciale di gara, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica della Manpower Srl, in via gradata così come previsto dall'art. 3 dell'Accordo Quadro.

3. Tutte le comunicazioni scritte tra le parti, successive alla sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere trasmesse ai seguenti recapiti: protocollo@pec.arpab.it ufficiogaremanpower@legalmail.it.

Articolo 21 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Manpower srl e ARPAB è competente in via esclusiva il Foro di Potenza

ARPAB

MANPOWER S.R.L.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificamente gli artt. 1 (OGGETTO), 3 (DURATA), 4 (IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO), 5 (OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), 7 (OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DI LAVORATORI), 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI), 9 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), 10 (PENALI), 11 (GARANZIA DEFINITIVA), 12 (RISERVATEZZA), 13 (SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSI DAL CONTRATTO), 14 (CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO), 15 (RESPONSABILE DEL SERVIZIO), 17(SPESE CONTRATTUALI), 18 (VERIFICHE E CONTROLLI SULLA CONFORMITA' DEL SERVIZIO), 19 (FALLIMENTO DEL SOMMINISTRATORE O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO), 20 (NORME FINALI) , 21 (FORO COMPETENTE) del presente accordo attuativo. Per approvazione espressa:

ARPAB

MANPOWER S.R.L.

Potenza, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 28/06/18 al 14/06/18

Potenza, li 28/06/18

Il Funzionario incaricato

Atto trasmesso al controllo del il giorno con Prot. n.

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

- ☒ Atto non soggetto a controllo
☐ Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
☐ Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
☒ Atto urgente ed immediatamente eseguibile

Il Funzionario incaricato

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del dal al

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

Per copia conforme.

Potenza li

Il Funzionario incaricato